AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Roma, 3 novembre 2026

IPOTESI DI ACCORDO SULLA ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE NELL'AMBITO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO l'articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con il quale si prevede che "*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2025-2027, sottoscritto il 6 agosto 2026 (d'ora in avanti CCNL 06.08.2026), e, per le disposizioni da quest'ultimo non disapplicate, il CCNL per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, il CCNL per il triennio 2019-2021, sottoscritto 9 maggio 2022 e il CCNL per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTI l'articolo 7, comma 6, lett. c) e c1), del CCNL 06.08.2026, con il quale si affida alla contrattazione integrativa nazionale la determinazione delle risorse certe e stabili da destinare alle progressioni economiche all'interno delle aree e la ponderazione dei criteri per la relativa attribuzione;

VISTO l'articolo 16 del medesimo CCNL e, in particolare, il comma 2, secondo cui "*l'attribuzione dei differenziali stipendiali … avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate*";

VISTO il comma 3 dello stesso articolo 16, del CCNL, che stabilisce che la progressione economica "*è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo*".

VISTE le risorse certe e stabili presenti nell'ambito del Fondo risorse decentrate dell'anno 2026, pari a € 110.158.807,63 – come si ricava dall'atto di costituzione provvisoria del relativo Fondo, prot. n. 6434/RI del 19 marzo 2026 – importo questo che consente di finanziare gli istituti obbligatori e ricorrenti e le progressioni economiche previste dalla presente ipotesi di accordo;

PREMESSO che gli importi indicati nella presente ipotesi di accordo sono esposti al netto degli oneri riflessi.

CONCORDANO

ARTICOLO 1
Progressioni economiche all'interno delle aree

1. Nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2026, viene stanziata la somma di € 5.616.750,00 per finanziare le progressioni economiche all'interno delle aree.

2. Il numero dei "*differenziali stipendiali*" all'interno delle aree è riportato nell'unita Tabella 1, che costituisce parte integrante della presente ipotesi di accordo.

ARTICOLO 2
Criteri generali per la definizione delle procedure selettive

1. Le procedure selettive per le progressioni economiche all'interno delle aree sono riservate ai dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (d'ora in avanti "Agenzia") inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva della presente ipotesi di accordo.

2. Requisiti di partecipazione – Può partecipare alle procedure selettive il personale a tempo indeterminato in organico alla data del 1° gennaio 2026 presso l'Agenzia:

a. assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadrato, nell'Area per la quale si concorre, da almeno due anni alla suindicata data presso l'Agenzia o, per il solo personale assunto per mobilità, presso l'Amministrazione di provenienza;

e che

b. negli ultimi due anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica ovvero di alcuna progressione verticale, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione professionale. Ai fini della verifica dei predetti requisiti, si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, e di quelle verticali effettuate nell'Agenzia ovvero presso altre pubbliche amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Per la partecipazione alle procedure selettive di progressione economica all'interno delle aree, come dettato dall'articolo 16, comma 2, lett. a), del CCNL, è inoltre condizione necessaria

l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL 09.05.2022, al rimprovero scritto.

3. Titoli valutabili – Sono valutabili i seguenti titoli che devono essere posseduti al 1° gennaio 2026:
a) media delle ultime due valutazioni individuali annuali conseguite;
b) esperienza professionale maturata;
c) titoli di studio.

3.a) *Media delle ultime due valutazioni conseguite* – Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. d), punto 1), ed e), del CCNL, la media delle ultime due valutazioni individuali annuali conseguite, ovvero delle ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico (qualora in una o più annualità la valutazione non sia stata effettuata per assenza prolungata dal servizio o per prestazione lavorativa resa presso altri organismi o amministrazioni), è determinata sulla base delle risultanze del *Sistema di misurazione e valutazione della performance* adottato dall'Agenzia. In via residuale, nei casi in cui non sia possibile determinare le valutazioni secondo quanto sopra indicato, sarà attribuito il punteggio relativo al *risultato di struttura* e al *contributo individuale* parametrato sulla base della *performance* media conseguita dall'Agenzia e dal relativo personale nelle annualità di riferimento. Tale ultimo criterio è applicato ai dipendenti/dirigenti sindacali per i periodi di distacco presso il sindacato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e al personale transitato per mobilità.
Tale media consente l'attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 40 punti sui 100 complessivamente attribuibili.
Nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente accordo, sono indicate le fasce di punteggio previste e i corrispondenti punteggi attribuibili.
La metodologia del sistema di valutazione è incentrata su due parametri, ovvero *risultati della struttura* e *contributo individuale*, che vengono ponderati in relazione alle diverse finalità di utilizzo. Per le presenti progressioni economiche all'interno delle aree, viene assegnato un peso pari all'80 per cento per il *contributo individuale* rilevato dai punteggi attribuiti in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse e un peso pari al 20 per cento per i *risultati della struttura* rilevati attraverso il punteggio conseguito dal dirigente dell'ufficio – ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti – al netto del punteggio assegnato per il parametro delle "*capacità manageriali*".

3.b) *Esperienza professionale maturata* – Secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lett. d), punto 2), ed e), del CCNL, fino a un massimo di 37 punti è valutata l'esperienza professionale effettivamente maturata e graduata in relazione alle competenze acquisite e svolte all'interno dell'area, nonché in altre aree o qualifiche. Per esperienza professionale si intende il servizio effettivamente prestato presso l'Agenzia, altre pubbliche amministrazioni e ogni altra istituzione/ente pubblico non economico e che presuppone l'esistenza di un rapporto di impiego.
Nel prospetto allegato (Tabella 3 – che costituisce parte integrante del presente accordo) è riportato il dettaglio dei parametri e dei relativi punteggi.

Nell'esperienza professionale sono valutabili anche i periodi maturati con contratti di lavoro a tempo determinato sia di ruolo sia non di ruolo; non sono mai valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati né i periodi di servizio militare di leva o di servizio ad esso alternativo svolti non in costanza di rapporto di impiego con la PA.

3.c) *Titoli di studio* – Nell'ambito degli ulteriori criteri di cui all'articolo 16, comma 2, lett. d), punto 3), del CCNL, è attribuito un punteggio massimo di 23 punti per i titoli culturali posseduti. Nella tabella allegata (Tabella 4 - che costituisce parte integrante del presente accordo) sono elencati i titoli di studio e culturali e i relativi punteggi.

4. Punteggio aggiuntivo – ai sensi di quanto dettato dall'articolo 16, comma 2, lett. f), del CCNL, al personale che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, risulti inquadrato nell'area di appartenenza da almeno sei anni e non abbia beneficiato di progressioni economiche negli ultimi sei anni, è attribuito un punteggio aggiuntivo fino a un massimo di 3 punti, comunque non superiore al 5 per cento della somma dei punteggi attribuiti per l'*esperienza professionale maturata* e per i *titoli di studio*.

5. Parità di punteggio – Tenuto conto della ulteriore indicazione fornita dall'articolo 16, comma 2, lett. g), del CCNL, in caso di parità di punteggio, si applicano, nell'ordine proposto, i criteri di seguito individuati:
- maggiore punteggio attribuito nella valutazione individuale;
- maggiore anzianità nell'area di appartenenza;
- maggiore età anagrafica.

ARTICOLO 3
Cause di esclusione e ammissione con riserva

1. Costituisce causa di esclusione l'aver commesso, negli ultimi cinque anni, uno dei reati contro la pubblica amministrazione o di un delitto di natura non colposa che abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, accertati con sentenza passata in giudicato.

2. In presenza di procedimenti penali ancora pendenti per i medesimi fatti di cui al precedente punto 1, l'efficacia dell'eventuale attribuzione della progressione economica è sospesa fino alla definizione del giudizio; l'eventuale condanna definitiva comporta l'esclusione dalla procedura, qualora ricorrano i presupposti di cui al precedente punto 1.

3. Ai fini della regolare ammissione di ciascun candidato alla procedura selettiva, non devono sussistere le cause di esclusione dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione fino al momento dell'approvazione della graduatoria.

ARTICOLO 4
Disposizioni finali

1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato–IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-*bis*, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura "FIRMATO" – non appena perverrà la *mail* di conferma da parte dell'Organizzazione sindacale all'Ufficio Servizi generali e relazioni sindacali (*dir.per.ssgg-relsindacali@adm.gov.it*).

Per l'Agenzia dogane e monopoli	Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni centrali	
Firmato	CISL FP	Firmato
	FP CGIL	Firmato
	UIL PA	Firmato
	CONFSAL-UNSA	Firmato
	FLP	Firmato
	USB PI	Firmato
	CONFINTESA FP	Firmato

TABELLA 1 – NUMERO PROGRESSIONI E RELATIVO COSTO

Aree	Numero progressioni	Differenziali stipendiali
Funzionari	1.849	€ 2.250,00
di cui per Bolzano	*15*	
Assistenti	1.162	€ 1.250,00
di cui per Bolzano	*14*	
Operatori	5	€ 800,00
Totale progressioni e costo	3.016	€ 5.616.750,00

TABELLA 2 – VALUTAZIONE: FASCE DI PUNTEGGIO E RELATIVI PUNTI

Fasce di valutazione	Punteggio attribuito
≥ 90	40
≥ 78 a < 90	37
≥ 66 a < 78	34
≥ 42 a < 66	31
≥ 18 a < 42	28
< 18	0

TABELLA 3 – ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA: PARAMETRI E RELATIVI PUNTEGGI

Tipologie	Parametri	Punti
Esperienza professionale effettivamente maturata nell'Area di attuale appartenenza o in qualifica superiore presso l'Agenzia o altre pubbliche amministrazioni (PP.AA.)	*per ciascun anno* di servizio effettivamente svolto successivamente all'ultima progressione economica conseguita nell'attuale Area appartenenza o in Area corrispondente presso l'Agenzia o altre PP. AA, ovvero, in assenza di precedenti progressioni economiche, per ciascun anno* di servizio svolto dalla data di primo inquadramento nell'Area di appartenenza o in area corrispondente dell'Agenzia o di altre PP.AA.*	*3,00*
	per ciascun anno di servizio effettivamente svolto precedentemente all'ultima progressione economica conseguita nell'attuale Area di appartenenza o in Area corrispondente dell'Agenzia o di altre PP.AA.*	*1,20*
Esperienza professionale effettivamente maturata nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza presso l'Agenzia o altre PP.AA.	*per ciascun anno* di servizio svolto*	*0,60*

* Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15.

TABELLA 4 – ULTERIORI CRITERI: PARAMETRI E RELATIVI PUNTEGGI

Titoli	Area operatori e assistenti	Area funzionari
Diploma della *scuola secondaria di primo grado***	*punti 14,00*	
Diploma di *scuola secondaria di secondo grado***	*punti 16,00*	*punti 16,00*
Laurea triennale (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti**	*punti 19,00*	*punti 19,00*
Laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti**	*punti 21,00*	*punti 21,00*
Punteggio aggiuntivo per la *seconda laurea*, la *specializzazione universitaria post lauream*, il *dottorato di ricerca*, i *master universitari*, l'*abilitazione* all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali, l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie ***	*punti 2,00*	*punti 2,00*

** Tra i titoli di studio posseduti, è valutabile soltanto il più elevato.

*** Nell'ambito di tale categoria sono attribuibili 2 punti che si ottengono in presenza di almeno uno dei titoli indicati.